



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 16 Reg. deliberazioni

OGGETTO: servizio di manutenzione periodica impianto elevatore Ostello della Gioventù.
Incarico alla ditta Lenzi S.p.a. di Bolzano.
CIG:X1402F08A5

Il giorno **quattordici** del mese di **febbraio 2012** ad ore **17,45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: servizio di manutenzione periodica impianto elevatore Ostello della Gioventù.
Incarico alla ditta Lenzi S.p.a. di Bolzano.
CIG:X1402F08A5

Il Relatore premette:

presso l'edificio denominato Ostello della Gioventù è installato un impianto elevatore;
per l'effettuazione delle visite periodiche previste per legge è stato chiesto un preventivo alla ditta Lenzi S.p.a. con sede legale a Bolzano, in quanto ditta che già effettua la manutenzione degli impianti elevatori presso l'edificio polifunzionale e all'edificio scolastico;

la ditta Lenzi S.p.a. in data 1 febbraio 2012 prot. 635 ha depositato l'offerta per la manutenzione ed assicurazione dell'impianto in oggetto richiedendo un canone annuo di € 900,00 più IVA;

la Giunta comunale

atteso che è urgente e necessario nominare una ditta idonea all'effettuazione della manutenzione ed assicurazione dell'impianto elevatore altrimenti, per legge, non può essere messo in funzione;

ritenuto di poter accettare le offerte vista la congruità dei prezzi proposti;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano;

delibera

1. di dare atto che:
 - a) il fine e l'oggetto del contratto sono rappresentati rispettivamente dalla necessità di nominare una ditta idonea per la realizzazione della manutenzione periodica e dell'assicurazione dell'impianto elevatore presente presso l'edificio denominato Ostello della Gioventù;
 - b) il contratto sarà concluso secondo le consuetudini commerciali;
 - c) le condizioni e clausole essenziali sono contenute nel fax simile di contratto allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la ditta Lenzi Spa con sede legale a Bolzano all'effettuazione della manutenzione periodica e dell'assicurazione dell'impianto elevatore presente presso l'edificio denominato Ostello della Gioventù per un importo annuo di € 900,00 più I.V.A. per complessivi € 1.089,00;
3. di imputare la spesa pari ad € 1.089,00 I.V.A. compresa al capitolo 490 codice 1.01.0503 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
4. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo per poter procedere all'incarico entro breve tempo;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.



CONTRATTO DI MANUTENZIONE **BASE**

TRA

Cliente (di seguito denominato Committente)

Rag. Sociale Comune di Pieve Tesino				C.F./P. IVA	
Indirizzo Ostello della gioventù					N. Civ.
C.A.P.	38050	Città	Pieve Tesino		Prov. TN.
Tel.		Fax	0461593122	E-Mail	@.....

Amministratore

Nome / Cognome		Comune di Pieve Tesino		C.F./P. IVA	
Indirizzo		PIAZZA G. SCHIEVANO BUFFA,			N. Civ. 1
C.A.P.	38050	Città	Pieve Tesino		Prov. TN
Tel.		Fax	0461593122	E-Mail	@.....

E

Ditta (di seguito denominata Ditta)

Società LENZI S.p.A AG , con Sede legale in 39100 Bolzano - via Kravogl, 6 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Bolzano al nr. BZ 100875 - P.I. 00676300213 nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. Palmieri Girolamo					
Indirizzo		Via Solteri			N. Civ. 76
C.A.P.	38123	Città	Trento		Prov. 38123
Tel.	0461-825570	Fax	0461-426731	E-Mail	trento@lenzispaspa.it

Specifiche contratto

Contratto N1002/CV/2012/tn data inizio		Durata anni UNO	
Canone annuo totale 900€ escluso IVA di competenza)			
In lettere NOVECENOMILA.00€ escluso IVA di competenza)			

Dati Impianti:

Numero Impianto	Tipo	Portata Kg	Velocità m/s	Fermate	Ubicazione impianto (indirizzo completo di civico e CAP)	Canone Annuo Esclusa IVA €
1	fune	630	1.0	4	Ostello della Gioventù Pieve Tesino	900€

Ente Preposto per le visite biennali di Legge:

.....

Il Condominio Res **Cameras** . e la Ditta **LENZI SPA** di seguito congiuntamente indicate come le Parti.

Art. 1- Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Art. 2- Oggetto del servizio.

2.1 Il presente contratto ha come oggetto lo svolgimento dell'attività di manutenzione programmata e personalizzata periodica al fine di conservare la massima sicurezza ed efficienza dell'impianto/i nel completo rispetto delle leggi e regolamenti in vigore da parte di personale specializzato e abilitato ai sensi delle vigenti normative. In particolare:

- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici;
- verifica del regolare funzionamento meccanico ed elettrico delle porte e delle serrature;
- verifica del livello dell'olio nel serbatoio e della tenuta delle guarnizioni;
- verifica dello stato di conservazione delle funi e delle eventuali catene di compensazione;
- pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame.

2.2. Visita semestrale, così come previsto da normativa (art. 15, comma 4, DPR 162/99) con relative annotazioni sui libretti di esercizio o su apposita modulistica come previsto dalle disposizioni di legge (art. 16, DPR 162/99), nello specifico:

- verifica dell'efficienza dei leveraggi e dei relativi blocchi meccanici del dispositivo paracadute;
- verifica dell'efficienza del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica del regolare funzionamento meccanico ed elettrico delle porte e delle serrature;
- verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra;
- verifica dello stato di usura delle funi di trazione, della funicella del limitatore di velocità, delle eventuali catene di compensazione e dei loro attacchi;
- verifica del funzionamento dei dispositivi di allarme ed eventuali dispositivi bidirezionali.

2.3. La ditta assicura la gestione e la programmazione delle scadenze delle visite periodiche degli Enti preposti (D.P.R. del 30 Aprile 1999 N° 162, art.13). Le competenze per l'assistenza all'Ente da parte della Ditta e per l'operato dell'Ente stesso sono totalmente a carico del committente.

2.4. Nel presente contratto è compreso l'utilizzo del nostro Call Center: una moderna struttura dedicata a ricevere, registrare, gestire le richieste di assistenza dei Clienti ed a trasmettere le segnalazioni ai tecnici quando necessario. E' operativo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, tramite il **Numero Verde 800247375** (per chi sottoscrive il contratto con il servizio 24H)

Tutte le prestazioni incluse nel presente contratto di Manutenzione sono da considerarsi eseguibili durante il normale orario di lavoro ed in giorni feriali da personale tecnico abilitato.

Art. 3- Esclusioni

Il presente Contratto di Manutenzione **BASE** esclude quanto non espressamente elencato nell'oggetto del servizio (art. 2) ed inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non comprende:

- a. interventi su richiesta del Committente per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto in caso di guasto, interruzione o di fermo improvviso;
- b. sostituzioni e/o riparazioni di parti dell'impianto;
- c. servizio di reperibilità;
- d. ripristino del livello dell'olio negli organi e nelle centraline oleodinamiche;
- e. pulizia fossa;
- f. assistenza per i controlli periodici effettuati dall'Ente Ispettivo di competenza;
- g. eventuali forniture di pesi o altro materiale per prove di bilanciamento richieste dagli Enti Ispettivi preposti alle visite periodiche;
- h. E' inoltre escluso e fatturato separatamente qualsiasi intervento del nostro personale relativo a eventi esterni quali infiltrazioni d'acqua, allagamenti, incendi, anomalie nelle caratteristiche della tensione e della corrente etc.;
- i. servizio di riparazione o manutenzione a seguito di interventi non autorizzati dalla Ditta, o eseguiti da terzi non autorizzati dalla stessa.

La Ditta si obbliga a fornire al Committente, qualora richieda interventi di ammodernamento, sostituzione, ripristino o riparazioni non comprese nel presente contratto, un preventivo scritto nel quale verranno specificati i costi di realizzazione degli interventi.

~~La Ditta si intende autorizzata, inoltre, ad effettuare interventi di sostituzione o fornitura, aventi l'unico scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti ed il corretto funzionamento dell'impianto, senza preventiva autorizzazione, sino ad un importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00 euro). Successivamente la Ditta esplicherà nella fattura le ragioni dell'urgenza dell'intervento.~~

~~Il Committente avrà 30 giorni di tempo per chiedere chiarimenti in merito e comunicare, a mezzo di raccomandata R.R., una eventuale motivata contestazione della fattura.~~

Art. 4- Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di anni ...uno... a decorrere dal 15.09.12 e si intende ~~tacitamente rinnovato per un periodo pari alla durata originaria, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. almeno 60 giorni prima della scadenza.~~

Nella comunicazione dovrà essere indicata la data esatta dalla quale si intende recedere.

Il presente contratto potrà essere ceduto dalla Ditta ad altro soggetto avente adeguati requisiti e capacità.

Art. 5- Verifica dell'impianto

Con la stipula del presente Contratto di Manutenzione **BASE**, la Ditta avrà cura di effettuare un sopralluogo sull'impianto/i a seguito del quale redigerà un verbale riportante lo stato d'uso delle apparecchiature con particolare riferimento ai componenti di sicurezza.

Copia del verbale verrà trasmessa al Committente entro 30 giorni dalla presa in carico dell'impianto.

Art. 6- Obblighi del Committente

Il Committente deve:

- a. Designare l'Organismo Competente ed assicurare le verifiche biennali (di legge), previste dall' art. 13, comma 1, del DPR 162/99.
- b. Custodire, garantendone la reperibilità, il libretto sul quale vengono apposte (ai sensi della normativa vigente) le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e straordinarie. In caso di perdita e/o manomissioni farà fede la documentazione interna cartacea e/o informatica della Ditta.
- c. Aver cura che la fossa e il locale macchine siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.
- d. Dare comunicazione alla Ditta di un eventuale cambiamento di proprietà dello stabile o di sostituzione dell'Amministratore del Condominio. La comunicazione dovrà essere trasmessa in modo tempestivo e tramite lettera raccomandata R.R.; in caso di variazione di Amministratore, la comunicazione dovrà essere inviata entro tre giorni dalla assunzione della delibera assembleare. Il Committente si assume inoltre piena responsabilità circa il rispetto del presente contratto da parte del soggetto subentrante.
- e. Comunicare alla Ditta ogni eventuale sinistro, entro il termine massimo di 24 ore dal suo verificarsi. Nel caso in cui tale comunicazione venga effettuata telefonicamente, il Committente fornirà, entro le 48 ore successive, conferma scritta del sinistro con lettera raccomandata R.R.; la comunicazione dovrà riportare dettagliatamente tutti dati e le informazioni relative al sinistro.
- f. Informare la Ditta con tempestività, circa eventuali anomalie nel funzionamento dell'impianto o di sospensione del servizio e, nel caso si ravvisassero condizioni di potenziale pericolo, fermare l'impianto interrompendo l'alimentazione elettrica.

Art. 7- Assicurazione RCT

Alla data del presente contratto, in merito alla responsabilità civile verso terzi, la Ditta è assicurata con € 20.000.000,00= - per i rischi derivanti dall'assunzione del servizio di manutenzione (polizza n° 069120941), con massimali pari ad € 20.000.000,00= tale importo è da considerarsi unico per ogni sinistro. Sono esclusi disservizi e danni causati da terzi per cattivo uso ovvero manomissione dell'impianto, nonché disservizi e danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione dell'energia elettrica e cause forza di maggiore.

Art. 8- Condizioni di pagamento

La fatturazione del canone mensile, sarà effettuata semestralmente ed in modo anticipato. La fatturazione degli interventi per prestazioni non comprese nel presente Contratto di Manutenzione, verrà effettuata con cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito da parte del Committente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Il pagamento avverrà per mezzo:

- ☐ 1- Bonifico Bancario
- ☐ 2- RIBA
- ☐ 3- RID - Con pagamento RID, al canone di manutenzione verrà applicato uno sconto pari al 3% (tre per cento) (compilare il modulo RID allegato)

Art. 9- Adeguamento dei corrispettivi

Il canone per i servizi di manutenzione è soggetto a revisione annuale in misura corrispondente ai seguenti indici ISTAT aumentati di 0,5 punti:

60% Retribuzione oraria contrattuale industria metalmeccanica

20% Prezzi alla produzione dei prodotti industriali metallurgia e prodotti in metallo (CH)

20% Prezzi alla produzione dei petroliferi raffinati (CD)

Nel caso in cui gli indici fossero negativi non sarà apportata alcuna variazione.

Art. 10- Penali per inadempimenti

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, la Ditta avrà diritto ad ottenere una penale d'importo pari al 45% dell'ammontare dei canoni residui fino alla scadenza del presente contratto. Il ritardo nel pagamento del canone da parte del Committente, legittima la Ditta ad esigere gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, senza necessità di previa formale messa in mora.

Art. 11- Recesso

In caso di recesso anticipato da parte del Committente, la Ditta ha il diritto di ottenere il pagamento dei corrispettivi già maturati per le prestazioni eseguite, oltre al pagamento di una indennità, nella misura indicata dal precedente art. 10.

Art. 12- Sospensione del servizio

In caso di ritardi nei pagamenti da parte del Committente, oltre al riconoscimento degli interessi di mora, la Ditta potrà sospendere il servizio di manutenzione (previo avviso a mezzo raccomandata a/r). A seguito dell'avviso e per tutto il periodo di sospensione del servizio di manutenzione, sarà applicato al Committente un canone ridotto pari al 45% dell'importo del canone concordato da contratto. Qualora alla ripresa dell'esercizio si rendessero necessarie opere di revisione queste verranno fatturate separatamente.

Qualora il ritardo dei pagamenti fosse superiore a 180 giorni, la Ditta avrà inoltre il diritto di sospendere il servizio di manutenzione con decadenza della clausola riguardante la copertura assicurativa, comunicandolo all'Ente preposto al controllo. Da quel momento il funzionamento dell'impianto sarà quindi a totale rischio e pericolo del Committente.

Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto per un fatto non imputabile alla Ditta o qualora il Committente risulti inadempiente agli obblighi di natura non economica, la Ditta potrà avvalersi del diritto di sospendere il servizio di manutenzione.

In caso di fatto imputabile alla Committente, se la sospensione del servizio ha durata inferiore ai 30 gg, sarà integralmente a suo carico il canone di manutenzione, se invece la durata si protrae oltre i 30 gg (previa comunicazione a mezzo di raccomandata a/r), il canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata della sospensione, nella misura del 45% dell'importo concordato nel presente contratto.

Art. 13- Fermo impianto

Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto per un fatto imputabile alla Ditta, per un periodo superiore a 30 gg., il Committente sarà esonerato dal pagamento del canone di manutenzione per tutta la durata del fermo-impianto.

Art. 14- Cause di Forza Maggiore e limitazione delle Responsabilità

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Ditta i disservizi e i danni derivanti da cause di forza maggiore o comunque fuori dal suo controllo come disposizioni governative, scioperi, serratte, esplosioni, furti, incendi, terremoti, allagamenti, rivolte, guerre, sommosse civili, sabotaggi ecc..

Sono altresì esclusi i disservizi e i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso, atti vandalici, manomissione dell'impianto nonché quelli derivanti da mancata segnalazione da parte del Committente di guasti, malfunzionamenti o difetti degli impianti.

Art. 15- Modifiche e comunicazioni

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà efficace se non sottoscritta da entrambe le Parti.

Le comunicazioni fra le Parti si intendono efficacemente inviate ai recapiti indicati nel frontespizio, salva diversa comunicazione scritta.

Art. 16- Foro competente e controversie.

Per eventuali controversie nascenti dal presente contratto le Parti riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Bolzano.

Art. 17- Interventi di Terzi

La manutenzione dell'impianto è affidata alla Ditta in via esclusiva ed il Committente ha l'espresso divieto di consentire interventi da parte di terzi, a meno che questi ultimi non siano autorizzati per iscritto dalla Ditta stessa. Il committente autorizza fin da ora la Ditta a ricorrere al subappalto, mediante affidamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti e capacità. La Ditta rimarrà comunque l'unica responsabile nei riguardi del Committente per le attività subappaltate.

Art. 18- Oneri sulla sicurezza

In accordo con quanto previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 106/09, la Ditta dichiara che i costi per l'eliminazione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni ammontano a € 100,00=.

Art. 19- Tutela della privacy – Informativa.

Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso ad informazioni confidenziali dell'altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (in seguito "Codice") le Parti dichiarano di essersi rispettivamente informate circa l'utilizzo dei dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi, ed esprimono al riguardo il loro consenso al trattamento dei dati stessi. Ai sensi della normativa indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Relativamente al D.Lgs. 196/03, le Parti prendono atto che (I) i dati verranno trattati allo scopo di consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto, nonché per assolvere agli obblighi di legge e fiscali; (II) il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della normativa; (III) il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali; (IV) i dati non saranno oggetto di diffusione; (V) ciascuna Parte è a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, e potrà esercitarli in qualsiasi momento.

Luogo e Data Trento 27,01,2012

Il Committente.....

LENZI S.p.A. - AG
Via J. Kravtzi, 6
BOLZANO 39100 - BOZEN
Tel. 0471/540811
P.IVA 00676300213

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 c.c. e degli artt. 33,34 del D.Lgs. n. 206/05, il Committente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato tutte le clausole del presente contratto. Le seguenti clausole sono espressamente approvate:

- Art.3- Esclusioni
- Art.4- Durata
- Art.6- Obblighi del Committente
- Art.9- Adeguamento dei corrispettivi
- Art.10- Penali per inadempimenti
- Art.11- Recesso
- Art.12- Sospensione del servizio
- Art.14- Cause di Forza Maggiore e limitazione delle Responsabilità
- Art.15- Modifiche e Comunicazioni
- Art.16- Foro competente
- Art.17- Interventi di terzi

Luogo e Data.....Trento 27/01/2012.....

Il Committente.....

LENZI S.p.A. - AG
Via J. Kravogl, 6
BOLZANO 39100 - BOZEN
Tel. 0471.540811
La Ditta.....P.IVA 006763007



SERVIZI AGGIUNTIVI

Addendum al Contratto n° ...1002/CV/2012/tn...mb

del 27,01,2012

Comune di Pieve Tesino Ostello della Gioventù

Oltre ai servizi previsti nel contratto di Manutenzione **BASE** (art. 2), il Committente intende avvalersi dei Servizi Aggiuntivi di seguito elencati:

X Reperibilità: la Ditta garantisce al Committente un servizio di pronto intervento per le chiamate di emergenza, 24 ore su 24, per 365 giorni dell'anno, per liberare persone eventualmente rimaste intrappolate in cabina e ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto. Il centro di gestione chiamate invierà un tecnico abilitato al servizio in modo da risolvere il problema nel minor tempo possibile. Il costo relativo all'intervento verrà fatturato separatamente.

Il servizio di emergenza ascensori è obbligatorio per tutti gli impianti installati a Direttiva Europea 95/16/CE, come previsto al punto 4.5, allegato 1, DPR 162/99.

Il canone annuo per il servizio reperibilità ammonta a € .00- compreso nel canone sopra esposto

Impianto:tn 113502

[] **1- Gestione Linea Telefonica dispositivo Bidirezionale:** la Ditta si farà carico della gestione (verifica periodica efficienza della linea/segnale e ricarica), delle SIM installate sul dispositivo GSM del bidirezionale.

Il canone annuo per il servizio gestione linea telefonica ammonta a € 144.00- per cad. impianto

Impianto:

[] **2- Pulizia e Disinfezione della Fossa:** il servizio prevede la pulizia e disinfezione della fossa due volte all'anno. Qualora subentrassero esigenze particolari, in accordo e a carico del Committente, verranno previste pulizie in numero aggiuntivo.

Il canone per il servizio pulizia e disinfezione ammonta a € 110.00- a visita

Impianto:

- [] **3- Assistenza alle Visite Periodiche:** la Ditta garantisce l'assistenza da parte di personale regolarmente abilitato, al Soggetto incaricato ai controlli di legge da effettuarsi sull'impianto, come previsto al punto 3, art. 13 del DPR 162/99.

Il canone per il servizio assistenza escluso il costo dell'ente notificato ammonta a **€ 120.00- a visita**
Impianto: tn 113502

- [] **4- Estensione RCT:** estensione del massimale pari a € per rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi di proprietari, utenti e gestori dell'ascensore. L'eventuale denuncia d'infortunio dovrà pervenire alla Ditta per mezzo di raccomandata entro 24 ore dall'evento.

Impianto:

La Ditta svolgerà, su richiesta del Committente, i Servizi sopra evidenziati con decorrenza alla data di sottoscrizione del presente contratto. La durata, il rinnovo e la risoluzione di tali Servizi saranno regolamentati dall'art. 4 del Contratto di Manutenzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente addendum si richiama integralmente il contenuto del Contratto di Manutenzione quale parte integrante e sostanziale del presente. Pertanto l'estensione riguarda anche le cc.dd. clause vessatorie, che il Committente dichiara di conoscere ed approvare.

I Servizi Aggiuntivi attivati dal Committente sono, per un importo mensile pari ad €
..... (*in lettere*)

Luogo e Data Trento 27,01,2012

Il Committente.....

LENZI S.p.A. - AG
Via J. Kravogl, 6
BOLZANO 39100 / BOZEN
Tel. 0471/640811
P.IVA 006763000
La Ditta.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010, l'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice unico di progetto (CUP) comunicato dalla Stazione Appaltante.

Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010, esclusivamente con le modalità di cui al comma 1 della medesima norma, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

L'Appaltatore si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di risoluzione del contratto. In mancanza di tale previsione, il contratto s'intenderà nullo.

Il presente contratto s'intenderà risolto, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A..

- LENZI SpA -

LENZI S.p.A. - AG
Via J. Kravogl, 6
BOLZANO 39100 - BOZEN
Tel. 0471.540811
P.IVA 00676300213

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 16.02.2012, n. 40 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 16.02.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data 16.02.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo